



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

ORDINANZA SINDACALE N. 4 / 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

IL SINDACO

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutisi in questi giorni presso la Prefettura di Piacenza alla presenza del Prefetto, delle Autorità Regionali, Sanitarie e di Pubblica Sicurezza, dalle quali è emersa la conferma della presenza di focolai del cosiddetto "Coronavirus" in alcuni territori delle Province di Pavia, Lodi e Cremona, in particolare in Comuni contermini alla Provincia di Piacenza;

VERIFICATO l'insorgere di casi anche nel territorio piacentino, che tuttavia appaiono – allo stato attuale - riconducibili al cosiddetto focolaio del basso lodigiano;

ACCERTATO che risultano attualmente ricoverate presso il Reparto malattie infettive dell'Ospedale di Piacenza complessivamente 7 persone con patologia legata da comprovato rapporto di causalità con la presenza di detto virus;

PRESO ATTO che non è più possibile, in forza dell'incremento della diffusione del contagio del virus, determinare con assoluta certezza che lo stesso sia partito unicamente dai Comuni della cosiddetta "zona rossa", inquadrabile indicativamente con l'area dei comuni della Bassa lodigiana;

APPRESO ALTRESI' che sono stati effettuati nel territorio piacentino numerosi prelievi di campioni per la ricerca della presenza del virus in persone che a vario titolo, anche occasionalmente, possano essere venute in contatto con persone affette da detta patologia, di cui non sono ancora noti gli esiti in forma ufficiale;

RITENUTO peraltro che la vicinanza territoriale di luoghi del ritenuto contagio, la necessità di attendere gli esiti di accertamenti di natura sanitaria già effettuati ed attualmente in corso, l'utilità di evitare la creazione di condizioni favorevoli alla diffusione del virus, oltre che l'applicazione del principio di precauzione, siano tali da rendere necessaria l'adozione delle misure preventive di cui alla presente ordinanza, come di seguito meglio descritte;

CONSIDERATO che sia da ritenersi consigliabile l'interdizione dello svolgimento di attività e manifestazioni che prevedano l'afflusso di un considerevole numero di persone, ivi comprese la permanenza degli studenti e di personale presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di gruppi di persone presso strutture sportive e ricreative pubbliche e private nonché discoteche, locali da ballo e locali pubblici con intrattenimento;

CONSIDERATO ALTRESI' che su tutto il territorio regionale è stata disposta la sospensione sino al primo di marzo di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva, etc.; svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020;

RILEVATO inoltre che tutti i cittadini residenti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico; Terranova de' Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza congiunta Presidente della Regione Lombardia e Ministro della Salute in data 21 febbraio 2020, fino a modifica ovvero revoca di detta Ordinanza sono da intendersi esentati dallo svolgimento delle attività lavorative; conseguentemente, saranno da considerarsi ad ogni effetto di legge in condizione di malattia, con riconoscimento dei trattamenti assicurativi ed indennitari, dovendosi così ritenere che sia da escludersi l'afflusso di persone provenienti o comunque residenti nei Comuni ove siano stati rilevati casi di contagio;

d'intesa con la Prefettura di Piacenza, con l'Azienda USL di Piacenza e con l'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, in via esclusivamente precauzionale e cautelativa,

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 5 della Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982 e successive modificazioni che attribuisce al Sindaco le competenze, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, in materia di igiene e sanità;
- i provvedimenti restrittivi assunti dalle Autorità del Ministero della Salute e della Regione Emilia-Romagna per tutto il territorio regionale;
- la precedente ordinanza sindacale n. 3 del 22.02.2020 da aversi qui per revocata e sostituita;
- l'ordinanza del Prefetto di Piacenza prot. 0008710 del 25.02.2020;
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale,

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate:

- la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione professionale e musicali, gli asili nido e le scuole dell'infanzia) con conseguente sospensione dell'attività educativa, ivi compresi gli stage lavorativi e le attività laboratoriali, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. E' fatta eccezione per i dirigenti ed il personale strettamente necessario all'espletamento di attività inderogabili;
- la chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati, così come disposto dall'ordinanza prefettizia prot. n. 0008710 del 25 Febbraio 2020 e con conseguente rinvio di tutte le manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche previste nel periodo di vigenza della presente ordinanza, pur mantenendo la possibilità per le società sportive professionistiche o assimilabili di effettuare allenamenti in strutture dedicate ordinariamente alle competizioni, purché questo avvenga rigorosamente a porte chiuse e limitatamente alla presenza del personale sportivo e degli atleti minima ed indispensabile;
- con riferimento all'impianto natatorio sito in via Barani, di proprietà della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. e, quindi, di natura equiparabile a quella pubblica, la sospensione di tutte le attività effettuate abitualmente all'interno dello stesso sino alla vigenza della presente ordinanza;

- la chiusura di discoteche, locali da ballo e locali pubblici con intrattenimento;
- la chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizio di “piccola cucina”, dalle 23,30 alle 06,00. Fanno eccezione i servizi bar dedicati agli ospiti delle strutture ricettive o ai clienti dei ristoranti. E’ fatto comunque obbligo di dotarsi di presidi sanitari quali gel disinfettanti mani o similari a disposizione della clientela;
- il divieto per gli esercizi pubblici di somministrare alimenti per colazioni, aperitivi e buffet se non porzionati e serviti singolarmente;
- la sospensione ed il conseguente rinvio a data da destinarsi di tutte le manifestazioni pubbliche, ivi compresi incontri e comizi pubblici;
- la limitazione della presenza ai mercati settimanali ai soli operatori titolari di posteggio, con ovvia esclusione di quelli residenti nei Comuni oggetto di misure restrittive come da Ordinanza congiunta Presidente della Regione Lombardia e Ministro della Salute in data 21 febbraio 2020, e senza assegnazione alla spunta dei posteggi liberi;
- la limitazione dell’accesso alla Biblioteca comunale “Mario Casella” unicamente per il servizio di prestito librario, interdicendone quindi l’utilizzo ai fini di consultazione e/o studio.

Si dà atto che la presente ordinanza sarà valida **dalle ore 24.00 di martedì 25 febbraio 2020 sino alle ore 24.00 di domenica 1 marzo 2020**, da intendersi quindi compresa, o comunque sino ad eventuali modifiche conseguenti all’evolversi della situazione ovvero a revoca anticipata, che è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l’affissione all’Albo pretorio comunale.

RENDE NOTO

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

RICORDA

agli esercenti attività imprenditoriali presenti sul territorio comunale che saranno da intendersi assenti giustificati dal lavoro, per riconoscimento dello stato di malattia ex lege, tutti i lavoratori dipendenti di aziende del territorio residenti nei Comuni indicati nell'Ordinanza del Ministero della Salute di cui in parte motiva;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Fiorenzuola d'Arda ed agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

Fiorenzuola d'Arda, li 25/02/2020

IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)